



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0123483 - 20/09/2010** - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

66100 CHIETI

VIA PEC

C.a. rag. Antonella Veri

OGGETTO: Quesiti in materia di attività di autoriparazione (legge n. 122 del'1992).

Con messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2010 codesta Camera pone due quesiti in materia di attività di autoriparazione.

Con il primo chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge richiamata in oggetto per le sezioni meccanica-motoristica e elettrauto il socio di una s.n.c. che ha denunciato l'inizio delle attività in questione in data 16 marzo 1994 e la loro cessazione in data 1° giugno 2001.

L'interessato chiede detto riconoscimento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 del 1996, che detta:

<<1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 (4), ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (8), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (12), o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (13), per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali>>.

Al riguardo, valutato che il D.P.R. n. 387 del 18 aprile 1994 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994, e che ai sensi del suo articolo 5 le sue disposizioni sono entrate in vigore 180 giorni dopo detta pubblicazione, risulta evidente che le attività di meccanica-motoristica e elettrauto sono state svolte dal soggetto in questione per un periodo, antecedente all'entrata in vigore del ridetto D.P.R. n. 387, inferiore all'anno, e che pertanto non



ricorrono i presupposti per il riconoscimento del requisito tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 25 del 1996.

Ove, pertanto, il soggetto in parola non sia in grado di dimostrare il possesso di requisiti tecnico-professionali corrispondenti a quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 122 del 1992, si ritiene che non sia possibile procedere nei suoi confronti al riconoscimento dei requisiti in questione.

Con un secondo quesito codesta Camera espone il caso di un soggetto inquadrato contrattualmente dal 2004 ad oggi, presso un'impresa di autoriparazione abilitata per tutte le sezioni, come operaio qualificato carrozziere.

Il soggetto in questione, sulla base di una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, attestante che egli ha partecipato non solo allo svolgimento dell'attività di carrozzeria, anche a quella relativa a tutte le altre sezioni per cui l'impresa è abilitata, chiede il riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'articolo 7, c. 2, lett. "a", della legge n. 122 del 1992 per tutte dette sezioni.

Chiede, al riguardo, codesta Camera se la dichiarazione presentata dal legale rappresentante possa essere considerata idonea ai fini del riconoscimento di tutte e quattro le sezioni.

A tale proposito si ritiene opportuno fare rinvio a quanto indicato da questo Ministero, con riferimento ad un caso analogo, nel parere prot. n. 26657 del 24 marzo 2009 (**all. 1**).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/1122/I.122-AB.334



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 24/03/2009 - 0026657
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALL.1

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di **SAVONA**
e-mail: vania.fornari@sv.camcom.it

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 11 marzo 2009 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito è stato chiesto se è possibile ritenere valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d) del d.m. in parola, una dichiarazione resa dal legale rappresentante di un'impresa in cui si attesti che un soggetto assunto nel 1993 con qualifica di "impiegato tecnico" ha sempre collaborato con l'ex responsabile tecnico (nello svolgimento dell'attività impiantistica).

Al riguardo si rappresenta che l'art.4, comma 1, lettera d) prevede ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali quanto segue:

"prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1".

Dalla lettura del d.m. in parola non sembra, pertanto, che possano esserci, in relazione all'esperienza lavorativa, modalità diverse che possano consentire l'acquisizione dei requisiti professionali suddetti, se non quella di fornire una prestazione lavorativa, per un termine non inferiore ad anni 3, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.

Pur tuttavia si rappresenta che in passato talune sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato come l'iscrizione del dipendente nel libretto del lavoro (la cui obbligatorietà, peraltro, è oggi venuta meno) e quanto ivi riportato, non poteva costituire in assoluto prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro.

Infatti, le annotazioni sul libretto del lavoro, avendo natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, secondo la Cassazione, non potevano valere da sole a dimostrare con certezza il contenuto del rapporto di lavoro, pur costituendone un valido, ma non esclusivo, strumento per la sua corretta e puntuale definizione.

Tuttavia occorre rilevare come, a parere di questa Amministrazione, la dichiarazione del rappresentante legale e/o dell'ex responsabile tecnico, non siano assolutamente sufficienti ad assicurare un attendibile valutazione del



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Sallustiana, 51 - 00187 Roma
Tel. 0647055307 Fax 06483691

contenuto del rapporto di lavoro che lega l'impresa all'impiegato tecnico e, conseguentemente, della corretta attribuzione dei requisiti previsti dal d.m. in parola.

Pertanto tale dichiarazione va necessariamente riscontrata in maniera inequivocabile da parte della P.A. ricevente, e quindi di codesta Camera, a norma del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 71 del D.p.r. 445/2000, anche in altro modo.

Si coglie l'occasione per rappresentare, comunque, come un eventuale rideterminazione delle competenze lavorative dell'impiegato tecnico (per effetto delle dichiarazioni di cui sopra) comporti da parte della Camera di commercio l'obbligo di denunciare il diverso inquadramento del personale di un'impresa a taluni Enti pubblici (INPS, INAIL, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ecc), per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Marco Maceroni